

# DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D22



## Comune di Enna

Area Servizi  
sociali e al cittadino, culturali e dell'istruzione  
Ufficio del Piano di Zona

### DISCIPLINARE DELLE ATTIVITA' DI TRASPORTO IN FAVORE DI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI VALGUARNERA

#### Art.1 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare regola lo svolgimento delle attività di trasporto in favore di cittadini diversamente abili ed il conseguente rapporto che si instaura fra l'Organizzazione di Volontariato che intendono convenzionarsi per lo svolgimento delle attività stesse e il Comune di Enna nella qualità di Comune capofila del Distretto socio sanitario D22.

#### Art. 2 – DESTINATARI

Le attività di trasporto oggetto del presente disciplinare sono le seguenti:

- trasporto singolo o collettivo in andata e ritorno di n. 4 utenti diversamente abili dalla propria abitazione al centro di riabilitazione CSR di Enna da effettuare dal lunedì al venerdì (massimo giornate 260 per anno);
- trasporto singolo in andata e ritorno di n. 1 utente diversamente abile dalla propria abitazione al centro di riabilitazione CSR di Caltanissetta da effettuare dal lunedì al venerdì (massimo giornate 260 per anno).

In casi eccezionali, per necessità occasionali o per periodi di tempo limitati, su progetto del Servizio Sociale del Comune di Valguarnera, e nei limiti del budget complessivo del progetto, potranno essere autorizzati ulteriori trasporti.

L'attivazione delle prestazioni in favore dei soggetti sopra descritti, sarà preventivamente autorizzata, dall'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Valguarnera.

#### ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le specifiche attività che formano oggetto del rapporto bilaterale con l'Organizzazione di Volontariato, le modalità con le quali tale collaborazione si instaura e i rapporti economici e giuridici fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:

- L. n. 266 dell'11/08/1991 "Legge quadro sul volontariato";
- L.R. n. 22 del 26/04/1993 "del 7.6.1994 "Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato";

- D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
- L. n. 328 del 08/01/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.C.M. del 30/03/2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000”;
- condizioni contenute nell’Avviso Pubblico, nel presente Disciplinare e nella Convenzione.

#### **Art. 4 – AVVISO PUBBLICO**

Il Comune di Enna, nella qualità di Comune Capofila del Distretto socio-sanitario D22, emette pubblico avviso con il quale invita tutte le Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. 266/91 interessate, ed in possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 5, a presentare domanda di convenzionamento.

Le domande devono essere indirizzate all’Ufficio del Piano di Zona – Via Roma 508, Enna.

Le domande verranno esaminate da una Commissione composta dal Dirigente dell’Area Servizi o suo delegato, personale amministrativo e personale tecnico, al fine di verificarne la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti richiesti.

#### **Art. 5 – REQUISITI PER L’ACCESSO AL RAPPORTO CONVENZIONALE**

Possono presentare richiesta di convenzionamento le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge n. 266/91, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte da almeno sei mesi all’Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, di cui alla L.R. 22 del del 7.6.1994, e non avere procedure di cancellazione in corso;
- avere maturato esperienza pluriennale nel settore specifico con Enti e Aziende Pubbliche e comunque in maniera continuativa nell’ultimo triennio;
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
- essere in possesso di mezzi idonei, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, coperti da adeguate polizze assicurative per la responsabilità civile compresi tutti i terzi trasportati, secondo la normativa vigente in materia;
- avere una sede operativa, nell’ambito territoriale del Comune di Valguarnera o renderla operativa entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
- rilevante prevalenza dell’impiego di volontari rispetto al personale dipendente;
- garanzia di presenza degli stessi operatori tale da assicurare un adeguato svolgimento del servizio.

Nella domanda di convenzionamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione stessa nelle forme di legge, oltre al possesso dei requisiti richiesti, deve essere dichiarato:

- il numero degli automezzi, omologati al trasporto di diversamente abili deambulanti e non, che l’Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività;
- il numero dei soci volontari e dei lavoratori dipendenti che l’Organizzazione intende mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività;
- descrizione delle prestazioni identiche a quelle di cui al presente disciplinare prestate nell’ultimo triennio per conto di Enti e Aziende pubbliche;

L'Organizzazione di Volontariato si impegna comunque, con le attrezzature tecniche e i mezzi in suo possesso, a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni.

#### **ART. 6 – CONVENZIONE**

Il Comune di Enna, nella qualità di Comune capofila del Distretto D22, provvederà a stipulare con l'Organizzazione di Volontariato che hanno presentato domanda, in possesso dei requisiti richiesti al precedente art.3, un'unica convenzione per la durata di anni 3 (tre).  
E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

#### **ART. 7 – DOTAZIONE**

Al momento della stipula della Convenzione, l'Organizzazione di Volontariato è tenuta a fornire i seguenti documenti:

- elenco dettagliato degli automezzi messi a disposizione (tipo, targa, anno di immatricolazione, estremi della polizza assicurativa);
- elenco dettagliato delle unità di personale dipendente impiegato, con relative qualifiche e modalità di impiego;
- numero dei soci volontari impiegati nelle attività;
- indicazione nominativa del/i responsabile/i dell'attività oggetto della convenzione;
- polizza assicurativa per la responsabilità civile degli operatori e dei terzi trasportati.

Gli stessi andranno a costituire allegati parte integrante della convenzione medesima.

L'Organizzazione di Volontariato è tenuta a dare immediata comunicazione di ogni e qualsiasi variazione degli elementi suddetti.

La dotazione minima da impiegare su ciascun automezzo deve essere di almeno due unità: un autista, munito di specifica autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi, ed un accompagnatore, salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati per i quali l'accompagnatore non è richiesto.

E' ammessa inoltre la presenza sull'automezzo di operatori delle strutture e/o familiari dell'utente, qualora la gravità della menomazione o inabilità del soggetto lo renda necessario. Tale presenza deve essere in ogni caso autorizzata dal Comune di Valguarnera.

#### **ART. 8 – OBBLIGHI CONTRATTUALI E PREVIDENZIALI**

L'Organizzazione di Volontariato convenzionata deve essere in regola con tutte le leggi e le disposizioni inerenti l'applicazione del contratto collettivo nazionale e/o integrativo di lavoro nei confronti del personale dipendente.

Deve inoltre essere in regola oltre che con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari, anche con le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **Art. 9 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI INTERVENTI**

L'attivazione del trasporto deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio di Servizio sociale del Comune di Valguarnera in relazione alla sussistenza dei requisiti per poter aver accesso alla prestazione ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti o su progetto personalizzato del Servizio sociale professionale.

Accertata la titolarità del richiedente, l'Ufficio di Servizio sociale del Comune di Valguarnera ne dà comunicazione all'Associazione che provvede a realizzare la prestazione.

Nella comunicazione di attivazione della prestazione dovrà essere precisata la natura e la durata dell'intervento.

#### **Art. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il Comune di Enna, nella qualità di Comune Capofila del Distretto D22, riconosce all'Organizzazione convenzionata, per gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività in regime convenzionale, un importo a viaggio di € 30,00 per viaggi A/R per il centro di Enna ed € 40,00 per viaggi di A/R per il trasporto presso il centro di Caltanissetta. Gli importi sono al lordo di eventuali oneri fiscali se dovuti.

In casi eccezionali, per necessità occasionali o per periodi di tempo limitati, su progetto del Servizio Sociale del Comune di Valguarnera, e nei limiti del budget complessivo del progetto, potranno essere autorizzati ulteriori trasporti.

Il corrispettivo sarà erogato bimestralmente dietro presentazione di apposita rendicontazione dei viaggi.

Il rapporto convenzionale è previsto per un numero massimo di 260 giornate per anno.

L'importo complessivo ammesso a rimborso è di € 27.144,00 come previsto dall'azione progettuale.

#### **Art. 11 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'**

L'Organizzazione di Volontariato svolge le attività in piena autonomia organizzativa e gestionale, ma comunque in uno spirito di collaborazione e di razionalizzazione dei costi e dei tempi impiegati, nel rispetto degli utenti, tenuto conto anche delle loro particolari esigenze e peculiarità.

I trasporti collettivi vengono organizzati, nel modo più omogeneo e razionale possibile.

L'Organizzazione di Volontariato convenzionata collabora con il Comune di Valguarnera nel garantire la massima efficienza nell'organizzazione delle attività, anche mediante un monitoraggio costante sullo svolgimento delle stesse da parte degli utenti, al fine di razionalizzare le risorse e consentire l'accesso a tutti coloro che ne hanno necessità.

#### **Art. 12 – DIVIETO DI SUBAPPALTO**

E' fatto divieto all'Associazione convenzionata di cedere o subappaltare le attività, anche parzialmente, pena la risoluzione immediata della convenzione, salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni.

#### **Art. 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La Convenzione può essere oggetto di risoluzione da parte del Comune di Enna in caso di:

- 1) gravi inadempienze tali da compromettere la funzionalità delle attività, frode o grave negligenza;
- 2) mancata ottemperanza al complesso degli impegni assunti e contravvenzione agli obblighi e alle condizioni contenute nella convenzione e nel presente disciplinare;
- 3) comportamenti tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza delle disposizioni relative alle attività svolte, o lesivi dei diritti e della dignità degli utenti;
- 4) venire meno di uno dei requisiti richiesti.

Ad eccezione del verificarsi dei casi di cui al punto 4), prima di procedere alla risoluzione della convenzione, il Comune di Enna provvede a contestare per scritto l'inadempimento chiedendo

chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale dovranno pervenire le contro deduzioni scritte e/o dovranno essere immediatamente rimosse le cause dello stesso.

La convenzione potrà essere altresì risolta nel caso in cui il Comune di Valguarnera cessi le attività oggetto del presente disciplinare.

In tal caso le Organizzazioni di Volontariato devono essere informate mediante raccomandata A/R con almeno 45 giorni di anticipo.

In tal caso il soggetto cessante onorerà quanto di propria competenza, rispetto alle attività svolte.

L'Organizzazione di Volontariato convenzionata può richiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguirla, nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per il verificarsi di eventi straordinari secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile.

In tutti i casi, la risoluzione della convenzione deve essere comunicata alla controparte mediante raccomandata A/R.

#### **Art. 14 - Spese a carico dell'Ente**

Qualsiasi spesa inerente la sottoscrizione della convenzione o consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'Ente.

#### **Art. 15 - Modalità del provvedimento di risoluzione**

La risoluzione della convenzione viene disposta con atto reso dallo stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione.

Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'Ente con notificazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 16 - Controversie contrattuali**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'A.C. e l'Ente in ordine all'applicazione o all'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Enna.

#### **Art. 17 - Rispetto del D.lgs. 196 del 30.6.2003**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati forniti dall'Ente sono stati trattati per le finalità connesse alla presente convenzione e gestione del contratto.

L'Ente deve individuare e a comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dati.

L'Ente deve garantire altresì che tutto il personale che opera all'interno dei servizi osservi le disposizioni vigenti in materia di segreto professionale e di privacy.

#### **Art. 18 - Norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme vigenti in quanto applicabili.